

Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero.

1. Disposizioni generali

1. Il presente atto si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all'estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40, co. 9, del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Sono esclusi dal presente atto i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano le disposizioni previste dalla DGR. n. 199/2013.
3. Il tirocinio di cui al co. 1 non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

2. Durata

1. Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi. La Regione si riserva di valutare comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una eventuale durata inferiore.
2. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

3. Soggetti promotori e soggetti ospitanti

1. Il tirocinio è promosso dai Centri per l'impiego e dai soggetti indicati all'art. 3 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013 qualora accreditati all'area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014.
2. Sono soggetti ospitanti: imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
3. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 2 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 11, 12, 13 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013.

4. Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla DGR. n. 199/2013, il soggetto ospitante fornisce al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio della Regione Lazio il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.
3. Il soggetto promotore, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante presenta al competente ufficio della Regione Lazio una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso.
5. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 ai sensi dell'art. 13 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013 e le spese di vitto e alloggio di cui co. 1.
6. Tali obblighi vanno espressamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio.
7. Il soggetto promotore è tenuto alla verifica di quanto riportato all'art. 5.
8. Il soggetto promotore è tenuto a utilizzare la piattaforma informatica della Regione Lazio per l'attivazione e gestione dei tirocini.

5. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili

1. Ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. f, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 40, co. 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999, a favore di persone straniere residenti all'estero possono venire attivati tirocini *funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale*.
2. La sussistenza del requisito di cui al co. 1 va accertata dalla Regione in sede di istruttoria. A tal fine, il PFI indica il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. L'attestazione di frequenza all'estero, debitamente documentata e legalmente tradotta, di un corso di lingua italiana, può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "*completamento di un percorso formazione professionale*", da accertare tenendo conto anche

della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che si vuole acquisire in Italia.

6. Moduli formativi obbligatori

1. Il PFI deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono almeno essere finalizzate:

- a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non posseduta;
- b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

7. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul PFI

1. I soggetti promotori devono inserire nella piattaforma informatica della Regione Lazio dedicata ai tirocini:

- a) convenzione di tirocinio;
- b) PFI di tirocinio;
- c) copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
- d) titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;
- e) certificato di lingua italiana (se posseduto);
- f) copia documento d'identità del legale rappresentante e eventuale delegato del soggetto ospitante;
- g) fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante;
- i) documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine.

2. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, individua, con successivo atto, l'ufficio competente ad apporre il visto sui PFI per l'attivazione dei tirocini.

3. La richiesta di visto, il PFI e l'apposita convenzione sono predisposti utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro con successivo atto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e provvede all'adozione di uno specifico atto amministrativo di apposizione del visto ovvero al suo diniego.

5. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio regionale competente richiede le necessarie integrazioni e fissa un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di

archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine di 60 giorni previsto per l'apposizione del visto.

6. L'ufficio regionale competente provvede ad inserire nella piattaforma informatica una copia dell'atto di cui al co.4.

7. Il termine di validità del visto apposto al PFI ai fini della richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.

8. L'eventuale revoca del visto apposto al PFI viene tempestivamente segnalata dall'ufficio regionale competente, il quale carica il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al PFI sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

9. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al PFI sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, l'ufficio regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza.

10. La Regione può affidare ai propri enti strumentali lo svolgimento della fase istruttoria di cui al co. 4.

8. Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

1. L'attivazione, la cessazione e la proroga del tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2007, art. 1, co. 1180.

9. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla L.R. n. 16/2007 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7".

2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibile a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il PFI e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.
4. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" del mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 relative agli obblighi del soggetto ospitante da parte dello stesso comporta la sospensione della possibilità di attivare tirocini.
5. La sospensione, di cui al co. 4 ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. La sospensione, di cui co. 4 è altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 emerga il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 relative al soggetto promotore.

11. Sistema di monitoraggio

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero ai fini della programmazione triennale dei contingenti d'ingresso.

12. Fase transitoria

1. Nelle more della predisposizione della procedura informatica, i soggetti promotori devono inviare alla Regione - Direzione regionale Lavoro la documentazione indicata all'art. 7, co. 1.
2. La Direzione regionale competente in materia di Lavoro, con successivo atto, predispone la modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto sul PFI, al PFI di tirocinio e all'apposita convenzione.
3. I soggetti promotori di cui alla DGR. n. 199/2013 che non sono accreditati all'area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014 possono svolgere l'attività di promozione di cui al presente atto per un periodo transitorio di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso.

13. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, ivi compresi limiti numerici, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR. n. 199/2013.